



ESENZIONE TICKET PER REDDITO PER FARMACI E PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (*visite, diagnostica strumentale, esami di laboratorio*)

CHI HA DIRITTO: Hanno diritto all'esenzione dal ticket per reddito (L. 537/1993) per le prestazioni specialistiche (visite, diagnostica strumentale, esami di laboratorio) le categorie di cittadini identificate dai codici: **E01-E02-E03-E04**. Hanno diritto all'esenzione ticket per reddito (DGR 1389/2011 e DGR 1391/2011) per l'acquisto di farmaci le categorie di cittadini identificate dai codici: **E03-E04-E94-E95-E96**.

COME SI ESERCITA IL DIRITTO ALL'ESENZIONE: Il SISTEMA TESSERA SANITARIA (SISTEMA-TS) elaborando i dati delle dichiarazioni dei redditi **nel mese di marzo 2014** (per il periodo **01/04/2014-31/03/2015**) genera l'elenco degli assistiti esenti in base al reddito (codici: E01-E03-E04-E94-E95-E96) continuando a renderlo disponibile ai medici di famiglia e pediatri.

Il ricorso al SISTEMA-TS permette di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini che, per esercitare il diritto all'esenzione non devono, di norma, recarsi agli sportelli della ASL, in quanto **automaticamente inseriti negli elenchi degli esenti** con l'elaborazione dei dati dalle **dichiarazioni dei redditi (730 – Unico ecc.)**.

Solo se siete disoccupati (identificati dal codice E02), se non presentate la dichiarazione dei redditi o in altri sporadici casi, per richiedere l'esenzione, dopo aver verificato il reddito ed i requisiti, **vi dovrete recare agli sportelli della ASL** (o dei CAF e Comuni che offrono questo servizio), **esibendo la tessera sanitaria ed allegando la fotocopia del documento di identità**, per rendere l'autocertificazione da inserire nel SISTEMA-TS. Tale adempimento può essere esercitato in qualsiasi momento non essendo prevista alcuna scadenza.

ATTENZIONE: tutte le autocertificazioni presentate per motivi di reddito saranno sottoposte a controllo incrociando gli archivi informatici dell' **Agenzia delle Entrate**, del Ministero del lavoro e dell'INPS, **per l'azione di recupero del ticket** (art. 1 comma 11 D.M. 11/12/2009). In caso di autocertificazioni con dichiarazioni mendaci si potrà incorrere nelle **conseguenze penali** previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000.

DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE:

E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare relativo all'anno precedente inferiore ad € 36.151,98. (<i>Sono richiesti n. 2 requisiti: età + reddito</i>).
E02	Disoccupati (che hanno perduto una precedente occupazione e sono iscritti nelle liste dei Centri per l'Impiego) e loro familiari a carico, con reddito familiare relativo all'anno precedente inferiore ad € 8.263,31 incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. (<i>Sono richiesti n. 2 requisiti: disoccupazione + reddito</i>).
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico. (<i>E' richiesto n. 1 requisito: assegno sociale</i>).
E04	Titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, con reddito familiare riferito all'anno precedente inferiore ad € 8.263,31 incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. (<i>Sono richiesti n. 3 requisiti: età + pensione al minimo + reddito</i>).
E94	Cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito lordo complessivo annuo (relativo all'anno precedente) fino a 18.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico. (<i>E' richiesto n. 1 requisito: reddito</i>).
E95	Cittadini di età superiore a sessantacinque anni con reddito lordo complessivo annuo (relativo all'anno precedente) da 18.000,01 euro e non superiore a 36.151,98 euro. (<i>Sono richiesti n. 2 requisiti: età + reddito</i>).
E96	Cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito lordo complessivo annuo (relativo all'anno precedente) da 18.000,01 euro fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico. (<i>E' richiesto n. 1 requisito: reddito</i>).

CHI PUO' RENDERE L'AUTOCERTIFICAZIONE AGLI SPORTELLI ABILITATI: Con il SISTEMA-TS l'autocertificazione può essere resa agli sportelli della ASL (o dei CAF e Comuni che offrono questo servizio) dall'interessato esibendo la tessera sanitaria ed allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di impedimento temporaneo per motivi di salute, l'autocertificazione può essere resa, ex art. 4 comma 2 D.P.R. 445/2000, dal coniuge, dal figlio o da altro parente fino al terzo grado (*genitori, figli, nonni, nipoti, bisnonni, pronipoti, fratelli, sorelle, zii e nipoti da fratello o sorella*). Soggetti diversi devono presentarsi muniti di specifica delega, copia del documento di identità del delegante e proprio documento di identità in originale in corso di validità.

ALTRE DEFINIZIONI: Il reddito di riferimento è quello complessivo, relativo all'anno precedente, del nucleo familiare fiscale costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (familiari con reddito inferiore ad € 2.840,51). Per ulteriori informazioni chiamare il Call Center Informativo Sanitario 800.955.155 o rivolgersi agli Uffici Relazione con il Pubblico (URP) della ASL o consultare il Portale della Salute www.sanita.puglia.it che consente, inoltre, ai cittadini autenticati di visualizzare le proprie esenzioni nella sezione SERVIZI PER IL CITTADINO.

SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO ESENZIONI TICKET PER REDDITO

SISTEMA TESSERA SANITARIA

ELABORAZIONE
DATI DELLE
DICHIARAZIONI
REDDITI ED
INVIO ELENCHI
DEGLI ESENTI
AI MEDICI



Invio
telematico



Medico di famiglia-Pediatra-Altri prescrittori

Il SISTEMA TS elabora a fine marzo 2014 (per il periodo 01/04/2014 - 31/03/2015) i dati delle dichiarazioni dei redditi (730-Unico ecc.) e genera l'elenco dei nominativi esenti identificati dai codici: E01 - E03 - E04 - E94 - E95 - E96 continuando a fornirlo automaticamente ai medici di famiglia (MMG) ai pediatri (PLS) ed a tutti gli altri prescrittori (Specialisti Ambulatoriali, Medici di Continuità Assistenziale ecc.).

Se siete disoccupati, se non presentate la dichiarazione dei redditi ed in altri sporadici casi vi dovrete recare, senza alcuna scadenza, agli sportelli abilitati per richiedere l'esenzione autocertificando i propri redditi e requisiti.

Autocertifi-
cazione



Sportelli ASL (CAF o Comuni)

Il cittadino si reca dal proprio medico di famiglia o pediatra in occasione della prescrizione di farmaci e di prestazioni specialistiche (visite, esami diagnostici e di laboratorio).

Il medico di famiglia o pediatra **trova** il nominativo dell'assistito nell'elenco degli esenti per reddito e prescrive:

- 1) le prestazioni specialistiche con un codice di esenzione (E01-E03-E04);
- 2) i farmaci con un codice di esenzione (E03-E04-E94-E95-E96).

Il medico di famiglia o pediatra **non trova** il nominativo dell'assistito nell'elenco degli esenti per reddito e prescrive le prestazioni specialistiche ed i farmaci senza codice di esenzione.

Il cittadino ritiene di possedere i requisiti per ottenere il diritto all'esenzione.

Il cittadino verifica il reddito del proprio nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) ed i propri requisiti preferibilmente con l'aiuto del proprio consulente (Caf, Dottori Commercialisti ecc).

Il reddito è superiore a quello previsto dai codici E94-E95-E96 o il cittadino non è in possesso dei requisiti per richiedere l'esenzione di cui ai codici E01-E02-E03-E04.

Il cittadino rientra nei limiti di reddito previsti dai codici E94-E95-E96 o possiede i requisiti per richiedere l'esenzione di cui ai codici E01-E02-E03-E04.

Il cittadino esibendo la tessera sanitaria e con una fotocopia del documento di identità, si reca alla ASL (o ai CAF e Comuni che offrono questo servizio) per rendere l'autocertificazione. L'operatore della ASL (o del CAF o del Comune) inserisce i dati nel SISTEMA-TS ed il cittadino firma l'autocertificazione. Se il cittadino deve richiedere l'esenzione per gli altri componenti del nucleo familiare fiscale, oltre alla fotocopia del proprio documento di identità, dovrà presentare la tessera sanitaria di tutti i propri familiari.

Il cittadino è obbligato a comunicare tempestivamente alla ASL l'eventuale perdita dei requisiti del diritto all'esenzione autocertificata e comunque di non avvalersi più di tale diritto. Si richiamano, in proposito, le sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 in caso di autocertificazioni con dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi.

Dopo aver completato l'autocertificazione il cittadino è inserito negli elenchi degli esenti del Sistema TS ed il medico di famiglia o pediatra visualizzerà al proprio computer l'esenzione. L'operatore della ASL (o del CAF o del Comune) comunque stampa l'attestato di esenzione (valido fino al 31/03/2015) che il cittadino potrà presentare al proprio medico di famiglia o pediatra.

ALTRE DEFINIZIONI:

Per **NUCLEO FAMILIARE** deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici) costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. In ogni caso dichiarante e coniuge (anche se fiscalmente non a carico e con residenze diverse) costituiscono un nucleo familiare fiscale unico.

Il **REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE** è pari alla somma dei redditi riferiti all'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare fiscale.

Per chi non presenta dichiarazione dei redditi ed è in possesso del solo modello CUD (non essendo in possesso di prima abitazione) è sufficiente sommare i seguenti rigi della PARTE B DATI FISCALI: rigo 1 (redditi per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13 c. 1, 2, 3 e 4 del TUIR) + rigo 2 (redditi per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13 c. 5 e 5 bis del TUIR).

Per chi presenta la dichiarazione dei redditi, con la nuova tassazione ai fini irpef dei redditi fondiari (terreni e fabbricati) **non è più sufficiente** verificare i seguenti rigi di riferimento che riportano la dicitura "reddito complessivo" delle dichiarazioni dei redditi:

- MODELLO 730 rigo 11 "reddito complessivo" del prospetto di liquidazione (730-3);
- MODELLO UNICO rigo RN1 "reddito complessivo" del quadro RN;

Per la corretta individuazione del "reddito complessivo" si deve considerare anche il reddito di terreni e fabbricati soggetti ad IMU o a cedolare secca.

L'art. 3 comma 7 del D. Lgs 23/2011 in merito alla cedolare secca per affitti recita "... per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso dei requisiti reddituali si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini ... dell'ISEE ...".

La circolare 5/E del 11/03/2013 dell'Agenzia dell'Entrate in tema di IMU recita "...L'esclusione dalla base imponibile irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo ... salvo che non sussista un'apposita disposizione che preveda l'obbligo di tenere conto del reddito escluso a determinati fini, quali ad esempio, la verifica della spettanza di benefici fiscali".

PERTANTO SI RITIENE CHE I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI DEBBANO ESSERE CONTEGGIATI AI FINI DEL CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO. ANCHE IL REDDITO DEI CONTRIBUENTI CHE ACCEDONO AL REGIME DEI MINIMI SI RITIENE SIA DA CONTEGGIARE AI FINI DEL CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO.

Per **FAMILIARI A CARICO** si intendono coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito complessivo inferiore ad € 2.840,51 per i quali il dichiarante usufruisce delle detrazioni fiscali.

Per **DISOCCUPATO** si intende colui che ha perduto una precedente occupazione ed è iscritto nelle liste dei Centri per l'Impiego.

I Centri per l'Impiego sono gli unici uffici competenti a stabilire se un assistito sia in possesso dei requisiti per essere iscritto come "disoccupato" per poter beneficiare dell'esenzione per il ticket.

ASSEGNO (ex pensione) SOCIALE (E03):

La pensione sociale (erogata sino al 31/12/1995 libretto di pensione categoria PS) e l'assegno sociale (erogato dal 01/01/1996 libretto di pensione categoria AS) sono prestazioni di natura assistenziale riservate ai **cittadini che abbiano raggiunto i 65 anni e 3 mesi di età**, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

L'importo dell'assegno sociale per il 2014 è pari ad € 447,61 mensili (€ 442,30 per l'anno 2013; € 429,00 per l'anno 2012; € 417,30 per l'anno 2011).

L'importo della pensione sociale per il 2014 è pari ad € 368,99 mensili (€ 364,51 per l'anno 2013; € 353,5 per l'anno 2012; € 343,90 per l'anno 2011).

PENSIONE “integrata” AL MINIMO (E04):

Per verificare se si è titolari di pensione “integrata” al minimo si deve controllare il modello OBIS M (il pensionato può visualizzare e stampare il proprio modello ObisM direttamente dal sito istituzionale www.inps.it secondo il seguente percorso: “Servizi al cittadino” – inserimento codice identificativo PIN – “Fascicolo previdenziale del cittadino” – Modelli – Certificato di Pensione) che riporta la seguente dicitura: “La pensione è integrata al trattamento minimo”. In alternativa rivolgersi ai propri consulenti fiscali.

L’importo della pensione integrata al minimo per il 2014 è pari ad € 501,38 mensili (€ 495,43 per l’anno 2013; € 480,53 per l’anno 2012; € 467,43 per l’anno 2011).

ESEMPIO 1: padre disoccupato con reddito (complessivo) di € 7200, coniuge con un reddito (complessivo) di € 2.800 (fiscalmente a carico del marito) e figlio disoccupato con reddito (complessivo) di € 3.600, tutti conviventi nella stessa abitazione. Sono **due nuclei fiscali distinti**: i componenti il **primo nucleo**, composto da marito e moglie, **hanno diritto all’esonazione dal ticket** (codice E02) in quanto il reddito familiare complessivo è inferiore ad € 11.362,05 (€ 7.200 + € 2.800); il **secondo nucleo** è composto dal solo figlio che **ha diritto all’esonazione** (codice E02) in quanto il reddito complessivo è inferiore ad € 8.263,31 (€ 3.600).

ESEMPIO 2: padre disoccupato con reddito (complessivo) di € 7200, coniuge con un reddito (complessivo) di € 2.800 (fiscalmente a carico del marito) e figlio disoccupato con reddito (complessivo) di € 2.000 (fiscalmente a carico del padre), tutti conviventi nella stessa abitazione. E’ un **nucleo fiscale unico** i cui componenti **non hanno diritto all’esonazione** dal ticket (codice E02) in quanto il reddito familiare complessivo è superiore ad € 11.878,51 (€ 7.200 + € 2.800 + 2.000).

ESEMPIO 3: padre con reddito (complessivo) di € 15.000, coniuge con un reddito (complessivo) di € 2.800 fiscalmente a carico del marito e figlio disoccupato con reddito (complessivo) di € 3.600, tutti conviventi nella stessa abitazione. Sono **due nuclei fiscali distinti**: i componenti il **primo nucleo**, composto da marito e moglie, **hanno diritto all’esonazione** dal ticket (codice E94) in quanto il reddito familiare complessivo è inferiore ad € 18.000 (€ 15.000 + € 2.800); il **secondo nucleo** è composto dal solo figlio che **ha diritto all’esonazione** (codice E94) in quanto il reddito complessivo è inferiore ad € 18.000 (€ 3.600).

ESEMPIO 4: padre con reddito (complessivo) di € 15.000, coniuge con un reddito (complessivo) di € 2.800 fiscalmente a carico del marito e figlio con reddito (complessivo) di € 2.000 fiscalmente a carico del padre, tutti conviventi nella stessa abitazione. E’ un **nucleo fiscale unico** i cui componenti **non hanno diritto all’esonazione** dal ticket (codice E94) in quanto il reddito familiare complessivo è superiore ad € 19.000 (€ 18.000 + € 1.000 per figlio a carico) in quanto la somma dei redditi (€15.000 + € 2.800 + € 2.000) è pari ad € 19.800.